

Regolamento “Modalità di assegnazione e svolgimento delle Borse di studio conferite dall’Istituto” approvato con delibera del Direttore Generale n. 70 del 08/02/2008.

- 1) Le finalità che si intendono perseguire attraverso il conferimento di Borse di studio sono:
 - 1 consentire a giovani laureati o diplomati di svolgere un periodo di studio, di approfondimento e specializzazione;
 - 2 attuare i piani di ricerca, i piani finalizzati e i progetti assegnati all’Istituto, di seguito indicati “progetti”.
- 2) L’assegnazione delle Borse di studio avviene sulla base di graduatorie formulate in esecuzione di selezioni pubbliche indette periodicamente per il profilo richiesto.
- 3) Le Borse di studio sono incompatibili con il contemporaneo svolgimento di altra Borsa di studio o con l’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
- 4) Le Borse di studio hanno durata in relazione al singolo progetto per un periodo massimo continuativo non superiore a 36 mesi.
- 5) Previa motivata richiesta del Responsabile del progetto, è possibile confermare la titolarità della borsa di studio nell’ambito di un diverso progetto di ricerca, purché venga rispettata l’area tematica di appartenenza ed il limite del finanziamento disponibile. Il periodo di assegnazione della borsa originaria sommato all’eventuale periodo di conferma non può comunque complessivamente superare il periodo massimo di 36 mesi.
- 6) Il borsista al quale venga conferita una Borsa di studio di durata pari a 6 mesi o inferiore, al termine del suo svolgimento, rientra in graduatoria nella stessa posizione originaria per l’eventuale assegnazione di un’altra Borsa di studio. Qualora la candidata si trovasse nei cinque mesi di astensione obbligatoria per gravidanza, mantiene il diritto alla conservazione del posto in graduatoria. Concluso il periodo di cui sopra, la candidata dovrà essere ricontattata per l’assegnazione della prima Borsa di studio utile.
- 7) L’assegnazione della Borsa di studio non prefigura rapporto di lavoro, tuttavia il borsista ha l’obbligo di svolgere le attività assegnate dal Responsabile del progetto, il quale ne mantiene l’indirizzo e il coordinamento. In assenza del Responsabile della progetto assume la responsabilità delle attività del borsista il Dirigente della Struttura complessa di riferimento del progetto.
- 8) Il borsista, pur non avendo rapporto di impiego, deve rispettare le norme di legge relative all’Istituto e i regolamenti dell’Ente, in particolare è tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche e a mantenere il segreto professionale.
- 9) Il borsista non è abilitato a rappresentare l’Ente nei confronti di terzi.
- 10) Le Borse di studio per diplomati (diploma di istruzione secondaria di II grado) e le borse di studio per possessori di diplomi universitari, lauree “brevi” o lauree di I livello (triennali) comportano un impegno orario settimanale di 36 ore.
Le Borse di studio per i possessori di lauree specialistiche o di II livello comportano un impegno orario settimanale di 38 ore.
Su richiesta del Responsabile del progetto è possibile assegnare una borsa di studio con impegno orario ridotto. In tal caso l’importo della borsa di studio viene ridotto proporzionalmente.
Il borsista è tenuto a frequentare la struttura alla quale è assegnato osservando gli orari

predisposti dal Responsabile per lo svolgimento del progetto oggetto dell'assegnazione della Borsa di studio.

Le ore settimanali indicate costituiscono l'impegno minimo richiesto per l'attività di ricerca e dovranno essere commisurate alle specifiche necessità di ogni singolo progetto; la valutazione è rimessa al Responsabile del progetto.

- 11) Il controllo della presenza avviene tramite l'utilizzo della bollatrice e a tale scopo il borsista verrà dotato di apposito badge. Il borsista è tenuto bollare la presenza anche in caso di più entrate ed uscite nel corso della giornata.
- 12) È fatto obbligo di effettuare una pausa di almeno 30 minuti dopo sei ore di attività, detta interruzione deve risultare da apposita bollatura.
- 13) Il borsista può chiedere di assentarsi per motivi personali senza decurtazione della borsa di studio e senza obbligo di recupero, previa preventiva richiesta scritta al Responsabile del progetto e in assenza di questi al Dirigente della Struttura complessa di riferimento del progetto, per non più di 30 giorni nel caso di Borsa di durata annuale, o per un periodo proporzionato in caso di Borsa di durata inferiore.
- 14) Ulteriori eventuali assenze eccedenti i predetti 30 giorni dovranno essere autorizzate dal Responsabile e recuperate.
Le assenze per malattia dovranno essere documentate con certificazione sanitaria e recuperate, ovvero ricomprese nei trenta giorni di cui al precedente punto 13). Analogamente le assenze per altri gravi eccezionali motivi dovranno essere documentate con opportuna certificazione e recuperate.
- 15) Le assenze ingiustificate determinano la decadenza dalla Borsa di studio.
- 16) La compensazione di ore o di brevi periodi di assenza dovrà avvenire nei tempi più ravvicinati possibili ed in accordo con il Responsabile. Il recupero delle ore dovrà comunque essere effettuato entro il termine finale di assegnazione della Borsa di studio.
- 17) Qualora venga superata la metà del debito orario mensile, l'importo mensile della Borsa verrà proporzionalmente decurtato.
In caso di cessazione l'importo relativo ad eventuali assenze non recuperate verrà dedotto dall'importo della Borsa di studio.
- 18) Nel corso dello svolgimento del progetto, il borsista può essere comandato a svolgere le attività connesse con lo stesso, ovvero a partecipare a corsi e convegni, anche in località diversa da quella di assegnazione. Per le relative trasferte verrà applicato il Regolamento sulle missioni.
- 19) L'attività svolta in sede diversa da quella di assegnazione e regolarmente autorizzata rientra nel monte ore complessivo.
- 20) Il pagamento delle Borse di studio da parte dell'U.O.C. Risorse Umane, avverrà tramite bonifico bancario con valuta al giorno 27 del mese successivo a quello di verifica delle presenze da parte dell'ufficio preposto.
L'importo della borsa di studio è onnicomprensivo di tutto quanto spettante senza altro pretendere né nel corso del rapporto, né in seguito della sua estensione, per nessuna ragione o causale.
- 21) In caso di gravidanza è vietato lo svolgimento della borsa di studio:
 - a) durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto al punto 22;
 - b) durante i tre mesi successivi il parto;

c) durante il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, in questo ultimo caso i giorni non goduti sono sommati al periodo successivo al parto.

Durante tale periodo, previa presentazione del certificato medico da parte della borsista, la borsa di studio è sospesa. Su richiesta del Responsabile del progetto d'accordo con la borsista, i mesi non svolti possono essere recuperati successivamente, compatibilmente con la durata del progetto e la disponibilità del finanziamento.

22) Su richiesta della borsista d'accordo con il Responsabile del progetto, è possibile lo svolgimento della borsa di studio durante l'ottavo mese di gravidanza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tale caso la borsa è sospesa a decorrere da un mese la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto, compresi i giorni non goduti qualora il parto sia avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta.

Per ricevuta e accettazione:

In particolare /la sottoscritta/il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dei punti 3, 7, 10 e 15 del su riportato regolamento.

Torino,

In fede: